AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
DIC. 2020
SERIE III

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"Banca del Tempo Pisa A.P.S."

ART. 1
Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "**Banca del Tempo Pisa A.P.S.**", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pisa. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno altresì essere istituiti delegazioni ed uffici.
La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2
Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apartitica, aconfessionale; ispira le norme del proprio ordinamento interno a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; non dispone altresì limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo settore; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore (lett. i, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017).

L'Associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione opera con l'intento di valorizzare il tempo di ciascuno considerando paritarie tutte le prestazioni scambiate e stimolando le attitudini personali. Essa opera per fini di solidarietà e impegno civile basati sul reciproco scambio e si propone, attraverso un migliore e razionale utilizzo del tempo, di offrire ai soci e anche a terzi, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sociali, culturali, motorie e ricreative.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può:

- promuovere e sviluppare la cultura della reciprocità basata sullo scambio non continuativo di prestazioni di saperi, ed eventualmente anche di beni. Tale scambio avviene senza circolazione di denaro con un'unica unità di misura, "il tempo impiegato" in un rapporto paritario nel dare e avere. Tali prestazioni, comunque, non dovranno essere mai configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e saperi quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva;
- intraprendere e attuare studi, ricerche e altre iniziative tese a promuovere lo scambio come strumento di integrazione;
- stipulare convenzioni con gli Enti Locali o altri enti pubblici.

E più nello specifico:

- promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il miglioramento della qualità della vita delle persone, favorendo anche uno scambio di esperienze;
- promuovere una maggiore collaborazione ed incontro delle diverse fasce generazionali e di attuare i principi di parità e pari opportunità tra uomo e donna nonché la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
- promuovere tra i soggetti coinvolti rapporti umani solidali per favorire l'integrazione;
- gestire immobili e impianti, propri o di terzi, di vario genere, volte al raggiungimento delle finalità associative;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una richiesta scritta contenente la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli associati effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale.

ART. 5
Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, ovvero non ottempera alle disposizioni degli eventuali Regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale e gratuito.
Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per attività prestate entro i limiti preventivati.

ART. 7
Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione stessa. Essa è composta da tutti gli associati ed è retta dal principio del voto singolo. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli aderenti e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza e mediante invio di lettera o e-mail da spedirsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L' Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo nonché per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza da Vicepresidente o dalla persona designata dall' Assemblea stessa.
Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $^2/_3$ degli associati in prima convocazione oppure la maggioranza in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra cinque e undici, nominati dall'Assemblea fra gli associati. I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza (richiesta un'autocertificazione).
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e, qualora se ravvisi la necessità, il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

SERIE III

ART. 9
Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei consiglieri.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente
Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei consiglieri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
Tesoriere

Qualora se ne ravvisi la necessità il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. Resta in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile tre volte.
Egli cura la predisposizione del bilancio, provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alla decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 11
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12
Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

ART. 14
Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di Legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può essere posticipata, ma comunque sempre entro il termine previsto dalla normativa vigente per il deposito del bilancio.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Al verificarsi delle condizioni previste dal D.lgs. 117/2017 e nel rispetto di suddetta disposizione normativa, il Consiglio Direttivo è tenuto alla predisposizione del bilancio sociale annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea nei termini sopra previsti.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 15
Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo continuativo e non occasionale tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo la richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 16
Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo non occasionale, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 17
Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quello previsto dal Codice del Terzo Settore.

ART. 18
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19
Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
24 DIC. 2020
Registrato 4074 SERIE III
IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Pierluigi Pere)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
24 DIC. 2020
Registrato 4074 SERIE III

Banca del Tempo Pisa

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno **15 dicembre 2020** alle ore 13,30, in osservanza dei provvedimenti relativi alla prevenzione del contagio da Covid 19, si riunisce in modalità audio-videoconferenza su piattaforma Google Meet, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci della Banca del Tempo di Pisa (C.F. 93083540505) .Sono presenti in collegamento audio-video i seguenti soci: Cornelia Petre (Irina), Anna Maria Ghianda, Associazione Giratempo rappresentata da Anna Caico, Angela Rugani, Arianna Andrei, Antonella Mazzatenta, Maria Grazia Mantuano con deleghe di Carla Collodi e di Eugenio Sanna. Svolge la funzione di segretaria Maria Grazia Mantuano. Si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto realizzato con adeguamento alla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore (D.Leg. 3 luglio 2017 n.117)
2. Varie ed eventuali

Punto 1: La Presidente rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie dichiara valida e regolare la riunione. Illustra quindi alle socie presenti le modalità di redazione del nuovo statuto e le necessarie modifiche apportate rispetto a quello precedente in conformità con la normativa prevista dal D.Leg. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), eseguendo lettura del testo, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito. Il nuovo testo è stato redatto con l'aiuto e la supervisione del CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana) e con la consulenza di Giratempo attraverso la presidente Anna Caico.

Terminata la discussione sulle modifiche apportate, la Presidente Petre chiama singolarmente le persone presenti per sentire il loro voto, la socia Mantuano vota anche a nome di Carla Collodi ed Eugenio Sanna. Il nuovo statuto è approvato all'unanimità.

Si passa al punto 2, Varie ed eventuali: la Presidente annuncia che all'inizio del prossimo anno si comincerà a preparare il bilancio e la Relazione delle Attività da approvare alla prossima assemblea che si terrà verso Febbraio Marzo. La socia Arianna Andrei chiede se ci sia tracciabilità delle attività svolte dall'associazione e quale sia la funzione della Società della Salute. La presidente risponde che una Relazione delle Attività viene redatta annualmente per poi essere presentata alla Società della Salute insieme al Bilancio annuale per la revisione dell'iscrizione al Registro Unico delle Associazioni. La Presidente chiede ad Anna Caico di Giratempo informazioni sulle attività dell'associazione di Pontedera durante l'emergenza Covid, da alcuni mesi Giratempo ha sospeso come noi le attività ma saltuariamente i soci e le socie si incontrano on line. L'assemblea si conclude alle ore 14,30

La Presidente

Petre Cornelia

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
24 DIC. 2020
Registrato 4074 SERIE III
IL DIRETTORE PROVINCIALE
TECNICO ERARIALE
(Pierluigi PEPE)

La segretaria

Maria Grazia Mantuano